



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 761 GAB /DecA/42 del 21.05.2012

Oggetto: L.R. 5 .7.1979, n. 59. – Art. 4, Disposizioni sulla pesca del corallo per l'anno 2012 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 14, sull'organizzazione della regione e degli Assessorati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii., “Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima”;
- VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26) e in particolare l'articolo 10 lettere h) i).
- VISTE le LL.RR. 5 luglio 1979, n. 59 e 30 maggio 1989, n. 23, riguardanti la regolamentazione della pesca del corallo;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. /DECA/

DEL

- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca;
- VISTA la Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998 relativa all'adesione della Comunità Europea alla Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo (CGPM);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e in particolare gli articoli 17 (notifica preventiva), 43 (porti designati) e 58 (tracciabilità);
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO il Decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
- VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011 relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. /DECA/
DEL

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTA la Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10672 del 16.04.2012 inerente il Regolamento (CE) n. 1343/2011;
- VISTA la Raccomandazione GFCM/35/2011/2 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e in particolare il punto 2 e 3 della raccomandazione relativi al divieto di utilizzo di Remotely Operated underwater Vehicles (R.O.V.) per lo sfruttamento del corallo rosso e la relativa ricerca dei banchi;
- VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (prot. n. 3812 dell'8 febbraio 2012) relativamente alla posizione assunta dall'Italia in riferimento al rispetto della raccomandazione GFCM/35/2011/2, sul divieto di utilizzo di Remotely Operated underwater Vehicles (R.O.V.) per la ricerca e il prelievo di corallo rosso.
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 91 del 8.8.2011 prot. n. 18361, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale e del Vice



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. /DECA/
DEL

Presidente e, in particolare, le disposizione dell'articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, nato a Sassari il 26 maggio 1965, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;

- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2192/DecA/122 del 22.12.2011 "L.R. n. 3/2006, art. 6 Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche. Programmazione degli interventi annualità 2011 (euro 6.000.000 in conto competenza sul capitolo SC06.1370 - UPB S06.05.003 - CdR 00.06.01.09).
- VALUTATI i risultati delle indagini sullo stato di sfruttamento del corallo nelle acque della Sardegna svolte dal Dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente dell'Università degli Studi di Cagliari, commissionate dalla Regione Sardegna;
- VALUTATI i dati sullo sforzo di prelievo esercitato negli ultimi anni (2008-2011) che evidenziano un notevole aumento dei quantitativi totali di corallo raccolto, legati alla maggiore operatività dei pescatori (numero di giornate medie di pesca per pescatore) e l'estensione delle aree di prelievo (lo sforzo di prelievo che negli ultimi anni si concentrava lungo le coste occidentali e settentrionali si è spostato infatti nel 2011 anche lungo la parte meridionale e sud-orientale dell'isola dove le colonie di corallo sono meno sviluppate);
- VISTO il progetto di ricerca dal titolo: "Misure gestionali volte al ripopolamento degli stock di corallo rosso (*Corallium rubrum* L., 1758)" del Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia (D.B.A.E.) dell'Università degli studi di Cagliari di cui al Decreto dell'Assessore dell'agricoltura n.3189/DecA/108 del 19.12.2008;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/13 del 3.02.2011, concernente "Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59. Regolamentazione della pesca del corallo per l'anno 2011.L.R. n. 37/1956 "Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca". Programmazione risorse bilancio regionale 2011. Euro 40.000 (Capitolo SC06.1366 - UPB S06.05.002 CdR 00.06.01.09)." e in particolare le disposizioni relative all'attivazione di un processo di valutazione indipendente della politica gestionale della risorsa corallo, all'attivazione dei



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. /DECA/
DEL

porti di sbarco e di un percorso formativo mirato alla certificazione della qualifica professionale per la pesca del corallo rosso;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 18.04.2012, concernente “Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59. Regolamentazione della pesca del corallo per l’anno 2012.”;

VISTO D.Lgs. 27.07.1999, n. 271” Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485”. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185, S.O.)

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59 l’Assessore competente in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione adotta annualmente un decreto che stabilisce la durata del periodo di pesca, la quantità massima prelevabile giornalmente, le zone di pesca e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione;

VALUTATA l’esigenza di attivare idonei porti di sbarco, dislocati nelle aree oggetto di prelievo, al fine di garantire la corretta applicazione e osservanza delle norme comunitarie/nazionali vigenti sullo sbarco e il commercio delle partite di corallo pescato, nonché consentire la certificazione della risorsa prelevata nel mare territoriale della Sardegna;

CONSIDERATO il parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nella seduta del 14 maggio 2012

DECRETA

ART. 1 1. Nelle acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Sardegna l’esercizio della pesca del corallo per l’anno 2012 è disciplinato dalle seguenti disposizioni:

a) l’attività di pesca può essere esercitata unicamente dai pescatori titolari dell’autorizzazione regionale, nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza, equipaggiati con apparecchi individuali autonomi o no per la



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. /DECA/
DEL

respirazione subacquea, esclusivamente mediante l'uso della piccozza (art. 1 della L.R. 30 maggio 1989, n. 23);

b) la pesca può essere effettuata esclusivamente dai soggetti di cui alla precedente lettera a) a partire dall'entrata in vigore del presente decreto sino al 30 settembre 2012;

c) le imbarcazioni utilizzate come unità di appoggio, devono essere dotate di apposita licenza ministeriale che ne abilita l'utilizzo per l'esercizio della pesca in uno o più compartimenti marittimi della Regione Sardegna e riporta esplicitamente tra i sistemi di pesca "unità di appoggio alla pesca subacquea professionale"; le unità di appoggio devono essere attrezzate con tutte le dotazioni di bordo necessarie a garantire la sicurezza dei pescatori di corallo, così come appositamente certificato dal piano di sicurezza sul lavoro approvato e vidimato dall'autorità competente, tale documentazione deve essere presentata unitamente alla richiesta di autorizzazione;

d) in via sperimentale durante la stagione di prelievo 2012, è consentita la detenzione e l'utilizzo di R.O.V. (Remotely Operated Vehicles) per la ricerca dei banchi di corallo esclusivamente nell'ambito dell'attuazione del progetto di ricerca dal titolo "Misure gestionali volte al ripopolamento degli stock di corallo rosso (*Corallium rubrum* L., 1758)" affidata al Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli studi di Cagliari solo in presenza di osservatori a bordo delle unità da pesca appositamente autorizzate nell'ambito di tale progetto dal Servizio Pesca e previa comunicazione all'autorità marittima competente; a tal fine gli operatori interessati sono tenuti ad indicare nel modulo di domanda di cui all'Allegato C l'interesse a partecipare a tale sperimentazione;

e) al di fuori delle fattispecie di cui alla precedente lettera d) è vietato nel mare territoriale prospiciente il territorio della Sardegna l'utilizzo e la detenzione a bordo delle unità di appoggio adibite e autorizzate alla pesca del corallo di R.O.V. (Remotely Operated Vehicles) per la ricerca e/o lo sfruttamento dei banchi di corallo; tale divieto è esteso a tutte le unità da pesca professionali ed alle unità da diporto adibite ad attività turistico-ricreative;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. /DECA/
DEL

f) ciascuna imbarcazione di appoggio, può essere utilizzata al massimo da due corallari, compreso il corallaro imbarcato per ragioni di sicurezza;

g) il titolare dell'autorizzazione regionale può pescare giornalmente una quantità di corallo non superiore a 2,5 kg la cui taglia minima deve avere il diametro basale di 10 mm, con una tolleranza massima del 20% (diametro ricompreso tra 8 e 10 mm) nel raccolto giornaliero. La misurazione con l'utilizzo del calibro viene effettuata nella ramificazione, a metà del tratto compreso tra la base e la prima diramazione come da schema allegato (allegato A);

h) il corallo immediatamente dopo la raccolta deve essere tenuto in acqua per almeno mezz'ora nel retino, di maglia non inferiore a mm. 5, al fine di consentire l'emissione dei prodotti gametici; tale retino deve essere in dotazione all'unità di appoggio;

i) ai fini della tutela della risorsa, si raccomanda il rilascio immediato dopo la raccolta, possibilmente nei siti di prelievo, degli apici del corallo spezzati accidentalmente o recisi e non commercializzabili;

l) le operazioni di sbarco del prodotto prelevato nel mare territoriale devono obbligatoriamente essere effettuate nei porti di sbarco designati di cui alla tabella sottostante, previa comunicazione all'autorità marittima competente con almeno 4 ore di anticipo rispetto all'arrivo previsto in porto:

Porti di sbarco designati per la pesca del corallo	
1)	Santa Teresa di Gallura
2)	Castesardo
3)	Alghero
4)	Bosa
5)	Portoscuso
6)	Calasetta
7)	Villasimius
8)	Arbatax

m) ai fini del controllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata:

i) le unità appositamente autorizzate al prelievo del corallo in territorio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. /DECA/
DEL

extra-regionale possono sbarcare il corallo esclusivamente nei porti di sbarco di cui al comma 1 lettera l) del presente articolo;

ii) è vietato a qualsiasi utilizzatore di unità da diporto il prelievo, la detenzione e lo sbarco di corallo proveniente dal mare territoriale ed extra-territoriale lungo le coste del territorio regionale.

n) l'attività' di pesca del corallo può essere esercitata nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna a profondità non inferiori a 80 metri con esclusione delle zone di cui al comma 1 lettera o) del presente articolo;

o) è vietato, al fine di favorire la ricostituzione della risorsa, esercitare la pesca del corallo nelle seguenti zone:

1) zone di mare protette, come rappresentato nell'elaborato grafico (allegato B), delimitate quali "Area Marina Protetta" (Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre, Capo Caccia-Isola Piana, Isola dell'Asinara, Tavolara-Punta Coda Cavallo, Capo Carbonara-Villasimius), parchi (Arcipelago della Maddalena e Porto Conte) e per quelle di seguito delimitate in tabella, nelle quali tale attività è vietata:

COSTA	AREE DI MARE INTERDETTE	LATITUDINE	LONGITUDINE	LIMITE VIRTUALE
ORIENTALE	TRA CAPO COMINO	40° 31' 700 NORD	9° 49' 700 EST	90° EST
	E CAPO BELLAVISTA	39° 55' 800 NORD	9° 42' 800 EST	90° EST
NORD ORIENTALE	TRA CAPO TESTA	41° 14' 614 NORD	9° 08' 647 EST	270° OVEST
	E CAPO CODA CAVALLO	40° 50' 634 NORD	9° 43' 701 EST	90° EST



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. /DECA/

DEL

2) "zona campione di studio del corallo", in prossimità di Capo Caccia (costa nord-occidentale della Sardegna) compresa tra le seguenti coordinate:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| - lat. 40°35' 30 Nord | - lat. 40°34' 30 Nord |
| - long. 8°06' 05 Est | - long. 8° 06' 05 Est |
| - lat. 40°35' 30 Nord | - lat. 40°34' 30 Nord |
| - long. 8°07' 45 Est | - long. 8°07' 45 Est |

p) l'area di mare compresa tra Capo Mannu e Capo Pecora, è riaperta al prelievo per l'anno 2012 (come inizialmente stabilito con Decreto n. 15 del 18.05.2005) e assoggettata ad una particolare sorveglianza da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in coordinamento con le Autorità statali e locali competenti.

q) i pescatori titolari dell'autorizzazione regionale, sono invitati a fornire la massima disponibilità e collaborazione:

- per lo svolgimento delle attività di controllo previste nella delibera n. 16/24 del 18.04.2012 e necessarie a favorire il rispetto della normativa in materia di tracciabilità, da parte degli ispettori/osservatori che saranno inviati a campione a bordo delle unità di appoggio alla pesca del corallo;

- per l'attuazione del progetto dal titolo "Misure gestionali volte al ripopolamento degli stock di corallo rosso (*Corallium rubrum* L., 1758)", consentendo, nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza, l'imbarco del personale del Dipartimento di Scienza della vita e dell'ambiente dell'Università di Cagliari appositamente autorizzato da parte delle competenti autorità marittime e dal Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro pastorale.

ART. 2

1. In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 18.04.2012 il numero massimo delle autorizzazioni per l'anno 2012 è di 25.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. /DECA/
DEL

2. Possono presentare domanda di autorizzazione i pescatori di corallo e i pescatori professionali subacquei, in possesso di un attestato di qualificazione professionale per l'esercizio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione, che possano dimostrare di essere stati autorizzati ai sensi di legge ed avere svolto effettivamente l'attività di pesca del corallo in almeno un'annualità dal 2007 al 2011 .

3. I richiedenti di cui al comma 2 devono inoltre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- idoneità fisica all'esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione, secondo le indicazioni contenute nella scheda allegata al Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre 1986; l'idoneità fisica è attestata dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del Compartimento Marittimo;
- iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi Professionali presso uno dei compartimenti marittimi della Sardegna a norma del D.Lgs. n. 153 del 26 maggio 2004;
- iscrizione all'INPS o ad altro ente previdenziale (se dovuta);
- Partita IVA (se dovuta);

Qualora il numero delle richieste sia superiore al numero delle autorizzazioni previste si procede ad una scelta secondo i seguenti criteri:

1. anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo;
2. anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

A parità di anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo si darà priorità ai richiedenti che possano dimostrare una maggiore anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. /DECA/
DEL

In sede di valutazione di rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni previste all'art. 9 della L. R. n. 59/1979.

ART. 3

La domanda di autorizzazione, redatta in bollo secondo lo schema allegato (allegato C), deve essere consegnata o fatta pervenire all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio Pesca, Via Pessagno n. 4, 09126 Cagliari, unitamente al piano di sicurezza del lavoro dell'imbarcazione di appoggio indicata e all'eventuale scheda tecnica e documentazione fotografica relativa al R.O.V. da utilizzare durante la sperimentazione di cui all'art. 1 comma 1 lettera d), entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto su Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna .

Alla domanda dovranno essere allegati, inoltre, i seguenti documenti :

- certificato medico di idoneità, attestante il possesso dei requisiti fisici atti a poter esercitare pesca subacquea professionale senza limiti di immersione, rilasciato dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del Compartimento Marittimo;
- marca da bollo di 14,62 euro.

L'ammontare della tassa per la stagione 2012 è confermato in euro 1.000,00. Il versamento potrà essere effettuato: - sul conto corrente postale n. 60747748, intestato a Regione Autonoma Sardegna -Tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione per la pesca del corallo .

Il bollettino postale dovrà riportare la causale di versamento "tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione per la pesca del corallo – Annualità 2012". Per i versamenti su tale conto eseguiti tramite bonifico bancario dovrà essere indicato il codice IBAN IT / 21 / Q / 07601 / 04800 / 000060747748.

- oppure sul conto corrente bancario acceso presso UniCredit SpA - Tesoreria regionale, intestato a Regione Autonoma della Sardegna, il cui codice IBAN è IT / 15 / W / 02008 / 04810 / 000010951778. Per i bonifici da banche estere dovrà essere indicato il seguente codice BIC SWIFT: UNCRITM1H60. Nel



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. /DECA/
DEL

bonifico bancario dovranno essere riportati i dati completi del soggetto che lo dispone e la causale di versamento, formata da:

- il capitolo di entrata del bilancio regionale (EC 349.005);
- la seguente motivazione per la quale si effettua il bonifico "tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione per la pesca del corallo – Annualità 2012".

La ricevuta del versamento della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione per la pesca del corallo, dovrà essere consegnata o comunque fatta pervenire all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio Pesca entro e non oltre il termine indicato nella nota con la quale è comunicata l'accettazione della domanda.

ART. 4. L'autorizzazione consente esclusivamente la pesca del corallo secondo quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. 5 luglio 1979, n. 59.

A bordo dei natanti-appoggio dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza il giornale di bordo, sul quale il titolare dell'autorizzazione deve riportare, per ogni giornata di pesca, il tipo di corallo pescato e la quantità e aggiungere notizie riguardanti le coordinate geografiche della zona di pesca, la profondità del banco e la natura del fondale, secondo il modello approvato con successiva Determinazione del Direttore del Servizio Pesca di cui all'articolo 5.

Tale giornale di bordo, che viene consegnato unitamente all'autorizzazione, deve essere restituito all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio Pesca, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca.

ART 5. Il Direttore del Servizio Pesca con determinazione stabilisce l'elenco degli osservatori autorizzati di cui all'art. 1 comma 1 lettera d) e q) del presente decreto, il modello del giornale di bordo da consegnare unitamente all'autorizzazione agli operatori autorizzati ed eventuali ulteriori disposizioni che dovessero rendersi necessarie.

ART 6. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. /DECA/
DEL

Del presente decreto viene dato avviso sui principali quotidiani regionali.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www.regione.sardegna.it)
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li

L'Assessore

Oscar Cherchi




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. /DECA/
DEL

Allegato A

Metodo di misurazione del corallo

La misurazione deve essere effettuata nella ramificazione, a metà del tratto compreso tra la base e la prima diramazione, secondo lo schema allegato:



H= tratto compreso fra la base e la prima diramazione.


L= diametro basale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. ____ /DECA/
DEL

Allegato B





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. /DECA/

DEL

MARCA DA BOLLO
(EUR 14,62)

Allegato C

**MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA PESCA DEL CORALLO NEL MARE
TERRITORIALE DELLA SARDEGNA - ANNO 2012**

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE - Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.)

Il/la sottoscritto/a

_____ (cognome) _____ (nome)
nato/a a _____ (luogo) _____ (prov.) il _____

residente a _____ (luogo) _____ (prov.) in via _____ n. _____
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.

DICHIARA

In qualità di

pescatore professionale,

titolare dipendente Altro _____ (specificare) dell'impresa di seguito specificata _____
denominata _____ -

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
_____;- n. iscr. INPS (o altro Ente) _____ n.

iscr. CCIAA _____ di _____;- n. iscrizione nel Registro dei
Pescatori Marittimi _____ del _____ Compartimento Marittimo di
_____;

- di avere la disponibilità per l'esercizio della pesca del corallo per l'anno 2012 dell'imbarcazione avente
licenza di pesca n. _____ del _____; che riporta tra i sistemi di
pesca "unità di appoggio alla pesca subacquea professionale", abilitata ad operare in quanto tale nei
seguenti _____ compartimenti
marittimi _____ denominata
_____, numero UE _____, costruita nel _____,
_____ (materiale), avente LFT di _____ e GT di _____,
dotata di motore _____, costruito nel _____, con potenza
massima di esercizio pari a _____ (kw), iscritta nel Registro delle Navi Minori Galleggianti al



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. /DECA/
DEL

n. _____ - Compartimento Marittimo di _____ proprietario
_____, l'armatore _____;

- di poter documentare l'esercizio effettivo dell'attività' di pesca del corallo per gli
anni _____

_____(per chi ha praticato l'attività nelle acque territoriali della Sardegna non devono essere presi in considerazione gli anni nei
quali, pur avendo ottenuto l'autorizzazione, la pesca non si è svolta);

- di essere in possesso della seguente qualifica
professionale: _____;

- di fare uso, per l'esercizio della pesca del corallo per l'anno 2012, di
apparecchi _____ (specificare se ad area compressa oppure a miscela);

- di avere la seguente anzianità di iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi _____ (indicare il
numero complessivo di anni di iscrizione);

di essere in regola con gli adempimenti concernenti i versamenti contributivi di cui alla
posizione _____ (specificare la fattispecie: impresa individuale, società cooperativa etc.,
l'ente previdenziale e la relativa posizione INPS, INAIL, altro; codice, matricola etc., specificando nel caso in
cui il soggetto sia un'impresa che utilizza personale dipendente) ;

di non essere in regola con in regola con gli adempimenti concernenti i versamenti contributivi di cui alla
posizione _____ (specificare la fattispecie: impresa individuale, società cooperativa etc.,
l'ente previdenziale e la relativa posizione INPS, INAIL, altro; codice, matricola etc., specificando nel caso in
cui il soggetto sia un'impresa che utilizza personale dipendente) e di aver attivato le procedure consentite
dalla legge per sanare la posizione debitoria _____ (specificare)

di essere interessato alla sperimentazione dell'utilizzo del R.O.V. (Remotely Operated Vehicle) per la
ricerca dei banchi di corallo da effettuarsi solo in presenza di osservatori a bordo dell'unità da pesca
sopraindicata, previa comunicazione all'autorità marittima competente, nell'ambito del progetto di ricerca
scientifica "Misure gestionali volte al ripopolamento degli stock di corallo rosso (*Corallium rubrum* L., 1758)"
effettuato dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli studi di Cagliari; di
utilizzate a tal fine il R.O.V. modello _____ (specificare tutte le caratteristiche tecniche dello
strumento incluse le dimensioni, il peso come da scheda tecnica allegata ed eventuale numero di matricola)
indicated esplicitamente tra le dotazioni di sicurezza dell'imbarcazione da utilizzare per l'esercizio dell'attività di
prelievo

- di non aver commesso violazioni della L.R. n. 59/1979 e ss.mm.ii. e gravi violazioni della normativa vigente
in materia di pesca marittima di cui all'allegato 1 del D.lgs n. 4/2012 incompatibili con il rilascio
dell'autorizzazione richiesta

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. /DECA/

DEL

- di allegare la seguente documentazione: Piano di sicurezza sul lavoro approvato e vidimato dall'autorità competente
- scheda tecnica e documentazione fotografica relativa al R.O.V. da sperimentare per la ricerca dei banchi

(luogo, data)

IL DICHIARANTE

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e deve essere presentata unitamente alla fotocopia di un documento d'identità.

Il modello deve essere compilato inserendo i relativi dati negli spazi liberi e, quando presenti diverse opportunità di scelta individuate dalle caselle , selezionando con un apposito segno () i campi d'interesse.